

Statuto
della Fondazione "Casa Artusi"

ART.1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita per iniziativa del Comune di Forlimpopoli e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, e per effetto della trasformazione della società "CASA ARTUSI SOC.CONS. A R.L.", una Fondazione di partecipazione denominata "CASA ARTUSI".

1.2 Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

1.3 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

ART.2

SEDE E DELEGAZIONI

2.1 La Fondazione ha sede in Forlimpopoli, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Gestione.

2.2 Previa delibera del Consiglio di Indirizzo, potranno essere costituiti dal Consiglio di Gestione, delegazioni e uffici sia in Italia sia all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione dell'attività della Fondazione stessa tramite lo sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali.

ART. 3

SCOPI

3.1 La Fondazione persegue finalità di promozione e di sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio della Romagna e del Comune di Forlimpopoli.

3.2 In particolare, la Fondazione si pone come strumento di promozione e marketing territoriale mediante il quale svolgere, senza scopo di lucro, attività finalizzate allo sviluppo del turismo culturale ed enogastronomico del territorio, mediante la diffusione della cultura gastronomica artusiana in ambito nazionale e internazionale.

ART. 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

4.1 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione svolge attività di promozione culturale e marketing

territoriale, in ogni sua forma e modalità, anche mediante la conclusione di accordi con Enti pubblici e privati.

4.2 In particolare la Fondazione esercita, eventualmente anche mediante propri strumenti istituiti allo scopo, le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di un centro polivalente di cultura eno-gastronomica artusiana;

- la gestione e la valorizzazione della biblioteca artusiana, ed eventualmente di altre sezioni della biblioteca civica "Pellegrino Artusi", secondo modalità e criteri definiti dall'ordinamento in materia e sulla base delle decisioni assunte dal Comune di Forlimpopoli in ordine alla gestione della biblioteca civica;

- la realizzazione di iniziative di promozione culturale e turistica del territorio, nonché della cultura eno-gastronomica artusiana quali, a titolo non esaustivo, manifestazioni pubbliche, fiere, mostre, congressi, eventi, pubblicazioni, spettacoli e quant'altro necessario;

- la collaborazione con Istituti scolastici ed enti formativi per sostenere l'attività di formazione di figure professionali attinenti all'arte enogastronomica in ordine alla cucina domestica e alla cultura artusiana;

- la ricerca e lo studio della cultura gastronomica, con particolare riferimento alla cucina domestica italiana, anche all'estero;

- l'organizzazione e la gestione di una scuola di cucina artusiana;

- l'organizzazione e la gestione di un centro di ristorazione artusiano;

- la produzione e la commercializzazione di prodotti enogastronomici e di altri prodotti connessi alle attività svolte;

- lo sviluppo del marchio Casa Artusi, anche all'estero, mediante un piano integrato e multidisciplinare di internazionalizzazione volto a promuovere la cucina e l'enogastronomia italiana, con particolare riferimento alla regione Emilia-Romagna.

4.3 La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività strumentale o, comunque, necessaria al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, e potrà, altresì, assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in società o imprese, in Italia e all'estero.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito inizialmente dal capitale sociale della trasformata società consortile e successivamente dai conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, compresi quelli dalla stessa Fondazione acquistati con risorse facenti parte del patrimonio medesimo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, sia stata destinata a incrementare il patrimonio della Fondazione;
- da contributi dell'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, anche non partecipanti alla Fondazione, espressamente destinati al patrimonio della Fondazione.

5.2 L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

6.1 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti, o da terzi;
- dai ricavi delle attività, accessorie, strumentali e connesse.

6.2 Il Fondo di Gestione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. In particolare la Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività.

6.3 E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio d'Indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione.

7.3 Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli del Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

7.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

7.5 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del patrimonio resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite pregresse, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART.8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

8.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;

ART.9

FONDATORI

9.1 Sono Fondatori il Comune di Forlimpopoli e la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

ART. 10

PARTECIPANTI

10.1 Possono divenire "Partecipanti", nominati tali dal Consiglio d'Indirizzo, le persone giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, o mediante apporto di beni o prestazioni di servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo stesso.

10.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

ART. 11

DECADENZA E RECESSO

11.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

11.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

11.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

11.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi; non possono in alcun caso decadere dalla Fondazione.

11.5 In caso di decadenza o di recesso, decadono immediatamente i componenti degli organi della Fondazione nominati o designati dal Fondatore receduto o dal Partecipante decaduto o receduto.

ART. 12

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

12.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

12.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

ART. 13

CONSIGLIO D'INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori e dai Partecipanti.

13.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

13.3 In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- approvare, i regolamenti relativi alla organizzazione e funzionamento della Fondazione, predisposti dal Consiglio di Gestione;
- determinare l'entità minima dell'apporto pluriennale richiesto per assumere la qualità di Partecipante;
- nominare i Partecipanti; la deliberazione è inappellabile;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare sulle altre materie deferite alla sua competenza dal presente Statuto o da norme di legge.

13.4 Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei Fondatori o di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può pervenire cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Gestione più anziano di età.

13.7 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 14

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

14.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri, purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori.

14.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori.

14.3 Salvo quanto di seguito stabilito, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti calcolata per capi (voto capitaro).

14.4 Le deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, e di approvazione delle modifiche statutarie, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo, purché fra essi vi sia almeno uno dei Fondatori.

14.5 In caso di parità di numero calcolata per capi, prevale la decisione a cui accede il voto di entrambi i Fondatori

ART. 15

CONSIGLIO DI GESTIONE

15.1 Il Consiglio di Gestione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione e resta in carica 3 (tre) esercizi.

15.2 Due componenti sono nominati dal Comune di Forlimpopoli, due sono nominati dalla Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, e il quinto è nominato per il primo mandato da UNIONCAMERE; per i mandati successivi il consiglio di indirizzo individua di volta in volta il soggetto a cui conferire il diritto di nomina.

15.3 Qualora siano nominati uno o più Partecipanti, il quinto componente del Consiglio di Gestione è nominato dai Partecipanti, se più di uno a maggioranza calcolata per capi, a decorrere dal primo mandato successivo alla nomina del primo Partecipante. Dallo stesso termine cessa il diritto di nomina di UNIONCAMERE di cui al comma 2.

15.4 La nomina del componente del Consiglio di Gestione da parte dei Partecipanti avverrà nel corso di un'assemblea nella quale solo essi avranno diritto di voto, ed alla quale si applicano, in quanto compatibili, le norme dell'art.14.

15.5 I componenti del Consiglio di Gestione così nominati eleggono fra essi il Presidente della Fondazione.

15.6 I componenti del Consiglio di Gestione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati per un solo altro mandato; la cessazione del Consiglio di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui tutti i componenti del successivo Consiglio di Gestione hanno accettato la carica.

15.7 Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Gestione stesso.

15.8 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Gestione, la sostituzione avverrà in conformità alle norme stabilite per la nomina, e spetterà a colui o coloro che avevano nominato il consigliere di gestione cessato dalla carica. I Consiglieri di Gestione così nominati cessano dalla carica insieme al Consiglio di Gestione a cui partecipano.

15.9 Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

15.10 In particolare il Consiglio di Gestione:

- predispone i programmi e gli obiettivi da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- individua gli eventuali i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

15.11 Il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad uno solo dei suoi membri.

15.12 Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo

posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

15.13 Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

15.14 Delle riunioni del Consiglio di Gestione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

15.15 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione.

15.16 Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate; agli stessi non possono essere corrisposti gettoni di presenza, o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato.

ART. 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

VICE PRESIDENTE VICARIO

16.1 Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione, è nominato dal Consiglio di Gestione.

16.2 Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.4 Il Consiglio di Gestione può nominare fra i propri componenti un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 17

COMITATO SCIENTIFICO

17.1 Ove risulti utile ed opportuno ai fini dello svolgimento dell'attività della Fondazione ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente Statuto, il Consiglio di Gestione, può istituire il Comitato Scientifico.

17.2 Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Gestione tra persone particolarmente qualificate e di

riconosciuto prestigio nelle materie d'interesse della Fondazione.

17.3 Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e collabora con il Consiglio d'Indirizzo e con il Consiglio di Gestione nella definizione dei programmi e delle attività della Fondazione. In particolare, esso formula pareri e proposte in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale ne richieda espressamente il parere il Consiglio d'Indirizzo ovvero il Consiglio di Gestione, per definire gli aspetti culturali delle manifestazioni di rilevante importanza.

17.4 I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi e sono rinominabili.

17.5 L'incarico può cessare in ogni tempo per dimissioni, incompatibilità o revoca da parte del Consiglio di Indirizzo, senza necessità di giusta causa.

17.6 Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione, che si avvale di un Coordinatore per lo svolgimento dei lavori, il quale lo sostituisce in caso di assenza o indisponibilità.

17.7 Ai componenti del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate; agli stessi possono essere corrisposti gettoni di presenza.

ART.18

ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Il Consiglio di Indirizzo deve nominare un Revisore dei Conti scelto tra persone iscritte nel relativo registro.

18.2 Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

18.3 Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione.

18.4 Il Revisore dei Conti resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

ART. 19

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i,

determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fermo restando che i beni concessi in godimento alla Fondazione dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari nello stato in cui si trovano al momento dell'estinzione.

ART. 20

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.